

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali *“deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*.
- all'articolo 162, comma 1, prevede che *“Gli enti locali deliberano annualmente Il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Visto il comma 1. Dell'articolo 18-bis, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottino un sistema di indicatori semplici, denominato *“Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”* misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati di bilancio, e visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 22/12/2015;

Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

Atteso che:

- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 91 in data 4/11/2019, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto la presentazione del DUP 2020-2022 al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000;
- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 43 in data 29/11/2019, ha approvato il Documento unico di programmazione 2020-2022 presentato dalla Giunta;

Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria deliberazione n. 93 in data 11/11/2019, esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 di cui all'art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:

a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;

- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) la nota integrativa al bilancio;
- h) la relazione del collegio dei revisori dei conti;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti:

- l'elenco degli **indirizzi internet** di pubblicazione del rendiconto della gestione del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio (2018), del rendiconto dell'Unione di comuni relativo all'esercizio 2018 e dei bilanci dei soggetti considerati nel gruppo amministrazione pubblica riferiti al medesimo esercizio (allegato C);
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. in data 17/12/2019, relativa alla verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in diritto di superficie o di proprietà, con il relativo prezzo di cessione;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. in data 17/12/2019, di approvazione del programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 55, della legge n. 244/2007, come modificato dall'articolo 46, comma 2, del decreto legge n. 112/2008;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. in data 17/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, delle autovetture e dei beni immobili di cui all'articolo 2, commi 594-599, della legge n. 244/2007;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. in data 17/12/2019, relativa all'approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge n.201/2011 (conv. in L. n. 214/2011), per l'esercizio di competenza;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. in data 17/12/2019, relativa all'approvazione della TASI, il tributo sui servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. in data 17/12/2019, con cui sono state confermate le aliquote addizionale comunale IRPEF, di cui al d.Lgs. n. 360/1998, per l'esercizio di competenza;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. in data 17/12/2019, con cui è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno, di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 23/2011, per l'esercizio di competenza;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 101 in data 9/12/2019, relativa all'approvazione delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, di cui al Capo I del D.Lgs. n. 507/1993, per l'esercizio di competenza;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 102 in data 9/12/2019, relativa all'approvazione delle tariffe del canone occupazione spazi ed aree pubbliche, di cui al Capo II di cui all'articolo 63 del d.Lgs. n. 446/1997);
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 103 in data 9/12/2019, relativa all'approvazione degli adeguamenti tributari e tariffari;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 10/06/2014, di determinazione delle indennità degli amministratori ai sensi dell'articolo 1, comma 136, della Legge 7 aprile 2014 n. 56 con la quale si determina l'importo del gettone di presenza spettante ai consiglieri comunali nella misura di euro 14,23 e la determinazione n. 44 del 11/6/2014 relativa alla quantificazione delle indennità di funzione spettanti al sindaco e agli assessori, ai sensi dell'articolo 82 del d.Lgs. n. 267/2000;
- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle vigenti disposizioni;

Preso atto che il comma 527 dell'art. 1 della Legge n. 205/2017 stabilisce che sono attribuite all'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti e l'Autorità ha pubblicato sul proprio sito web la delibera n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 relativa alla "definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" contenente l'allegato "A" concernente il "metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021";

Rilevato che, l'Agenzia di Ambito non ha ancora provveduto all'approvazione dei piani finanziari per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti dei comuni ricompresi nell'ambito, e quindi si rinvia l'approvazione del PEF per l'anno 2020 e delle relative tariffe TARI ad intervenuta approvazione da parte dell'Agenzia di Ambito dei piani finanziari dando atto della volontà di garantire la copertura integrale dei costi del servizio;

Preso atto che con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 53 e 54 del 19/12/2013 si è approvato il conferimento all'Unione Reno Galliera delle funzioni e dei servizi dell'area alla Persona e dell'ufficio di Piano da parte dei Comuni di Bentivoglio, Castello d'Argile, Castel Maggiore, Galliera, Pieve di Cento e San Pietro in Casale;

Vista la proposta di deliberazione di Giunta dell'Unione Reno Galliera relativa all'approvazione degli schemi definitivi del bilancio di previsione finanziario 2020-2022;

Considerato che l'Unione Reno Galliera provvederà con propri atti a deliberare le tariffe per la fruizione dei servizi pubblici a domanda individuale per l'esercizio di competenza, nonché alla determinazione dei relativi tassi di copertura dei costi di gestione;

Considerato che con delibera di Giunta Dell'Unione Reno Galliera si provvederà alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni delle norme del codice della strada per l'anno 2020 – articoli 142 e 208 del D.Lgs. n. 285/1992;

Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;

Visto l'articolo 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal

prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto l'art. 1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che: a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123;

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio;

Visto l'articolo 1, comma 460, della legge n. 232/2016, il quale a decorrere dall'esercizio 2018 e senza limiti temporali prevede che “ *i proventi dei titoli abitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano*”;

Richiamate le diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato contenute:

a) all'articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), relative a:

- spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8);
- divieto di sponsorizzazioni (comma 9);
- spese per missioni, anche all'estero (comma 12);
- divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12);
- spese per attività esclusiva di formazione (comma 13);

b) all'articolo 5, comma 2, del d.L. n. 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012), come sostituito dall'articolo 15, comma 1, del d.L. n. 66/2014, e all'articolo 1, commi 1-4, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013) relative alla manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e all'acquisto di buoni taxi;

c) all'articolo 1, commi 5-9, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013), e all'articolo 14, comma 1, del d.L. n. 66/2014, relativo alle spese per studi e incarichi di consulenza;

d) all'articolo 1, comma 143, della legge n. 228/2012, relativa al divieto di acquisto di autovetture;

e) all'articolo 14, comma 2, del d.L. n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), relativo alla spesa per contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

Considerato che tra le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009, sono compresi anche gli enti locali, che pertanto rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dei tagli alle spese;

Atteso che la Corte costituzionale, in riferimento alle disposizioni in oggetto, ha stabilito che:

- i vincoli contenuti nell'articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 “*possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa»*” (sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012);

- *“La previsione contenuta nel comma 20 dell'art. 6, inoltre, nello stabilire che le disposizioni di tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica», va intesa nel senso che le norme impugnate non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali” (sentenza n. 139/2012);*

Vista la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione autonomie n. 26/SEZAUT/2013 del 20 dicembre 2013, con la quale sono state fornite indicazioni in merito all'applicazione delle norme taglia spese alle autonomie locali;

Richiamati:

- l'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione;
- l'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;
- l'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

Visto l'articolo 21-bis del DI n. 50/2017 che stabilisce la non applicazione di alcuni dei limiti di spesa previsti dall'articolo 6 del DI 78/2010 e dall'articolo 27, comma 1, del DI n. 112/2008, in favore dei Comuni e delle forme associative degli stessi (consorzi e unioni di comuni) a condizione che tali enti abbiano:

- approvato il rendiconto 2017 entro il termine di scadenza del 30 aprile 2018
- rispettato il saldo tra entrate e spese finali previsto dalle norme sul pareggio di bilancio (articolo 9 legge n. 243/2012);

Rilevato che la norma sopra richiamata stabilisce che ai Comuni e forme associative che si trovano nelle sopra indicate condizioni non si applicano, per il 2017, le norme che imponevano:

- la riduzione delle spese per studi ed incarichi di consulenza nella misura minima dell'80% delle spese impegnate nel 2009 per la stessa finalità (articolo 6, comma 7, DI n. 78/2010);
- la riduzione delle spese per relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza nella misura minima dell'80% delle spese impegnate nel 2009 per la stessa finalità (articolo 6, comma 8, DI n. 78/2010);
- il divieto di sostenere spese per sponsorizzazioni (articolo 6, comma 9);
- la riduzione delle spese per la formazione in misura non inferiore al 50% di quella sostenuta per le stesse motivazioni nel 2009 (articolo 6, comma 13); -
- la riduzione del 50% della spesa sostenuta nel 2007 per la stampa di relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi o regolamenti e distribuita gratuitamente o inviata ad altre amministrazioni (articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

Dato atto che a decorrere dall'esercizio 2018 la possibilità di non applicare i limiti di spesa di cui sopra è applicabile ai Comuni che hanno approvato il bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato il saldo del pareggio di bilancio;

Rilevato che questo Ente rientra in quanto previsto dall'articolo 21-bis del D.L. 50/2017 per cui non è soggetto ai limiti di spesa previsti dall'articolo 6, comma 7, 8, 9 e 13 del D.L. 78/2010 e dall'articolo 27, comma 1, del D.L. n. 112/2008;

Visto l'art. 1, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 che al comma 905 introduce alcune semplificazioni per i comuni (e le loro forme associative) condizionate all'approvazione dei bilanci entro i termini ordinari previsti dal TUEL, ossia il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo e il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento. Le norme che non trovano applicazione sono le seguenti:

- commi 4 e 5 dell'articolo 5 della legge n. 67/1987, relativo all'obbligo di comunicazione al Garante delle telecomunicazioni delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, con deposito di riepilogo analitico. L'obbligo riguarda tutte le amministrazioni pubbliche anche in caso di dichiarazione negativa. A norma del comma 5, sono esentati dalla comunicazione negativa i comuni con meno di 40.000 abitanti;
- comma 594, articolo 2, della legge n. 244/2007, il quale dispone che ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche (di cui all'art.1, co.2, del D.lgs. 165/2001), adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;
- commi 12 e 14 dell'articolo 6 del DL 78/2010, relativi alla riduzione dei costi degli apparati amministrativi. In sintesi, il comma 12 prevede che le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009. Il comma 14 dispone che a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per autovetture (acquisto, manutenzione, noleggio, buoni taxi), per un ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009;
- comma 1-ter dell'articolo 12 del DL 98/2011, il quale prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2014, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento;
- comma 2 dell'articolo 5 del DL 95/2012, che dispone che a decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per autovetture, di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011;
- articolo 24 del DL 66/2014, che riguarda le norme in materia di locazioni e manutenzioni di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni. In particolare, la disposizione in questione prevede specifici obblighi volti a ridurre le spese concernenti la locazione e la manutenzione degli immobili, anche attraverso il recesso contrattuale.

Rilevato che questo Ente rientra in quanto previsto dall'art. 1, comma 905, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 per cui non è soggetto ai limiti di spesa previsti commi 12 e 14 dell'articolo 6 del DL 78/2010 e comma 2 dell'articolo 5 del DL 95/2012;

Ritenuto di provvedere in merito;

Constatato che, in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta n. 93 del 11/11/2019 non sono pervenuti emendamenti;

Acquisito agli atti il parere favorevole:

- del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;
- dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000, in data 29 novembre 2019, verbale n. 19 del 28/11/2019, custodito in atti;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità ed in particolare il titolo V del medesimo, approvato con deliberazione n. 29 del 28/06/2016;

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2020-2022, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011, così come risulta dall'allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e di cui si riportano gli equilibri finali:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	43.329,84	40.950,00	40.950,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	6.697.740,00	6.675.630,00	6.675.630,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	6.543.759,84	6.510.440,00	6.501.160,00
di cui:				
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>		40.950,00	40.950,00	40.950,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		253.500,00	270.000,00	275.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	197.310,00	206.140,00	215.420,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,000	0,00	0,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	20.600,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	20.600,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**) O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	837.618,00	1.253.097,52	230.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	837.618,00	1.253.097,52	230.000,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE $W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y$		0,00	0,00	0,00

2. di dare atto che il bilancio di previsione 2020-2022 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio;
3. di dare atto che il bilancio di previsione 2020-2022 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000;
4. di prendere atto del parere favorevole espresso dal Revisore dei conti ed acquisito al protocollo generale dell'Ente con prot. n. 20034 in data 29/11/2019 verbale n. 19 del 28/11/2019 allegato B);
3. di prendere atto che al bilancio di previsione 2020-2022 risultano allegati:
 - l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio (2018), del rendiconto dell'Unione di comuni relativo all'esercizio 2018 e dei bilanci dei soggetti considerati nel gruppo amministrazione pubblica riferiti al medesimo esercizio (allegato C),
 - nota integrativa al bilancio di previsione (allegato D)
 - piano degli indicatori (allegato E)
5. di fissare, in relazione all'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, come modificato dall'articolo 46, comma 3, del d.Legge n. 112/2008 (L. n. 133/2008), a Euro 35.000,00, il limite massimo di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione per l'anno 2020, dando atto che:
 - a) dal suddetto limite sono escluse le spese per:
 - incarichi relativi alla progettazione delle OO.PP. in quanto ricompresi nel programma triennale delle OO.PP. approvato dal Consiglio Comunale;
 - incarichi obbligatori per legge ovvero disciplinati dalle normative di settore;
 - incarichi finanziati integralmente con risorse esterne la cui spesa non grava sul bilancio dell'Ente (*Deliberazione Corte dei Conti – Sezione Regionale per la Puglia n. 7 del 29/04/08*).
 - b) i limiti di spesa per co.co.co. e studi, ricerche e consulenze rientrano nei limiti previsti dall'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legge n. 66/2014 (L. n. 89/2014);
4. di prendere atto che questo Ente rientra in quanto previsto dall'articolo 21-bis del D.L. n. 50/2017 per cui non è soggetto ai limiti di spesa previsti dall'articolo 6, comma 7, 8, 9 e 13 del DL. 78/2010 e dall'articolo 27, comma 1 del DL. N. 112/2008
5. di dare atto che questo Ente rientra in quanto previsto dall'articolo 1, comma 905, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 per cui non è soggetto ai limiti di spesa previsti comma 12 e 14 dell'articolo 6 del D.L. 78/2010 e comma 2 dell'articolo 5 del D.L. 95/2012;
6. di prendere atto degli schemi del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 dell'Unione Reno Gallera in corso d'approvazione;
7. di dare atto che il piano finanziario TARI sarà approvato con successivo atto deliberativo una volta ottenuta l'approvazione da parte di ATERSIR;
8. di rinviare a successive atti deliberativi l'adozione dell'articolazione tariffaria TARI garantendo la copertura totale dei costi del servizio;

9. di prendere atto che con delibera consiliare n. [] di questa stessa seduta, è stata deliberata la verifica delle aree da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle Leggi 18/4/1962 n. 167, del 22/10/1971 n. 865 e del 5/8/1978 n. 457 per l'anno 2020;
10. di prendere atto che con delibera consiliare n. [] di questa stessa seduta, è stato approvato il programma per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca per l'anno 2020, dando atto che sarà di competenza degli organi gestionali l'eventuale affidamento di detti incarichi, nel rispetto delle disposizioni del regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
11. di prendere atto che con delibera del Consiglio dell'Unione Reno Galliera saranno individuati i servizi a domanda individuale e la percentuale di copertura dei relativi costi ai sensi dell'articolo 172 comma 1 –lettera e) del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 e s.m.;
12. di prendere atto che con delibera di Giunta dell'Unione Reno Galliera si provvederà alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni delle norme del codice della strada per l'anno 2020 – articoli 142 e 208 del d.LGs. n. 285/1992
13. di dare atto che con delibera consiliare n. [] in data odierna sono state confermate le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2020;
14. di dare atto che con delibera consiliare n. [] in data odierna sono state approvate le tariffe e il regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno, di cui all'articolo 4 del D.LGs. n. 23/2011, per l'esercizio di competenza;
15. di dare atto che con delibera consiliare n. [] in data odierna sono state confermate le aliquote della IUC –IMU imposta municipale propria e della detrazione dell'abitazione principale per l'anno 2020;
16. di dare atto che con delibera consiliare n. [] in data odierna sono state confermate le aliquote del tributo sui servizi indivisibili TASI per l'anno 2020;
17. di prendere atto che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. [] in data odierna, è stato approvato il piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, delle autovetture e dei beni immobili di cui all'articolo 2, commi 594-599, della legge n. 244/2007;
18. di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000;
19. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;
20. di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del DM 12 maggio 2016.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con l'iter d'approvazione del bilancio

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.